

ACCORDO SU AFFIDAMENTO SERVIZI

TRA

AUTOMOBILE CLUB NOVARA

E

A.C.N. SERVICE SRL NOVARA

Premesso che **l'Automobile Club Novara** rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo, del quale favorisce lo sviluppo, collabora con le autorità locali per lo studio e la soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità, promuove e favorisce lo sviluppo del turismo, promuove ed organizza attività sportive automobilistiche, concorre alla diffusione dell'educazione stradale, vende prodotti associativi ACI, espleta pratiche automobilistiche, riscuote tasse automobilistiche, vende pubblicazioni turistiche e cartografiche, contrassegni svizzeri ed austriaci, promuove ed organizza convegni e manifestazioni;

premesso che gli artt. 4 e 36 dello Statuto consentono all'Automobile Club di Novara di svolgere indirettamente ogni attività non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo, e che il seguente accordo non riguarda lo svolgimento di funzioni pubbliche da parte dell'Automobile Club Novara;

premesso che l'Automobile Club di Novara intende continuare ad avvalersi della collaborazione di terzi cui affidare alcuni servizi e che è intenzione dell'Ente commettere all'A.C.N. Service srl (società ad intero capitale dell'AC Novara) l'incarico di compiere operazioni, di curare e svolgere formalità e di gestire servizi di propria pertinenza;

premesso che in base allo Statuto dell' **A.C.N. Service srl** la società ha anche tra le sue attività la prestazione di servizi da rendere a favore di Enti con la prestazione continuativa, periodica od occasionale di servizi da rendere in favore dell'Automobile Club d'Italia, dell'Automobile Club Novara, di altri Automobile Club, dei loro associati o di Enti Pubblici o Privati e che la Società è in possesso di competenza professionale nella gestione di problematiche degli Automobile Club e quindi dei requisiti richiesti, ed è disponibile ad apportare la propria esperienza e la propria struttura operativa e commerciale;

Tra

L'Automobile Club Novara con sede a Novara, in Via Rosmini, 36, Codice Fiscale e Partita Iva 00128490034, nella persona del Suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Avv. Vittorio Cocito, nato a Novara il 30/07/1961, domiciliato per la carica presso la sede legale, Codice Fiscale CCTV61L30F952D.

E

L'A.C.N. Service srl con sede legale e operativa a Novara, in Via Rosmini, 34, Codice Fiscale 01322960038, Partita Iva 01322960038, (Società ad intero capitale AC Novara soggetta a direzione e coordinamento da parte dell'Automobile Club Novara), nella persona del Presidente, Avv. Federico Malferrari, nato a Torino (TO), il 26/11/1979, domiciliato per la carica presso la sede legale, Codice Fiscale MLFFRC79S26L219U.

SI CONVIENE

l'Automobile Club Novara intende usufruire dei servizi dell'A.C.N. Service srl., che si impegna a svolgere i compiti assegnatigli, tramite il proprio personale subordinato e con l'utilizzo di mezzi e strutture proprie, in regime di piena autonomia e senza vincolo di subordinazione nei confronti dell'Automobile Club Novara. L'attuazione di questa convenzione verrà effettuata attraverso lettere d'incarico annuali, periodiche e/o occasionali in funzione delle esigenze dell'Ente, nell'ambito delle quali verranno definiti i contenuti dell'accordo ed i relativi costi.

Alla Società A.C.N. Service srl, potrà essere commissionato l'incarico di compiere, curare e svolgere operazioni relative ai servizi di pertinenza dello stesso Ente sia annuali che occasionali e che attengono a:

- 1) Supporto alle attività di front office e back office relative all'Ufficio Attività Associative e Marketing
- 2) Supporto alle attività di front office e back office relative all'Ufficio Assistenza Automobilistica, e relative commissioni esterne
- 3) Supporto alle attività dell'Ufficio Tasse Automobilistiche e gestione servizio "Bollo No Problem" - fidelizzazione e controllo
- 4) Supporto alle attività della Segreteria di Direzione, dell'Ufficio Affari Generali, dell'Ufficio acquisti e Contabilità

nonchè ogni altra attività o servizio che l'ente reputi opportuno affidare in gestione alla A.C.N. Service, purchè rientrante nell'oggetto sociale della Società medesima, previo accordo preventivo a seguito di relativa valutazione sulle capacità operative e gestionali di riferimento della Società medesima.

La Società si obbliga a curare i servizi e le attività ad essa affidati con la massima diligenza e serietà, in modo che servizi ed attività si svolgano con precisione e celerità, avendo particolare riguardo all'immagine dell'Ente e riservando ai clienti la migliore accoglienza e disponibilità.

Ogni attività o iniziativa non prevista dalla presente convenzione, anche parziale o limitata nel tempo, dovrà essere proposta ed autorizzata preventivamente dalla direzione dell'Ente con apposita lettera di incarico. L'attività promozionale verso clienti e/o soci dovrà essere preventivamente concordata con la Direzione dell'Ente.

La Società nel dichiararsi edotta di tutte le norme di legge disciplinanti la materia in questione e delle istruzioni diramate dall'Ente, si impegna alla loro scrupolosa osservanza in modo che non debba derivare all'Ente alcun danno e lo stesso sia sollevato da ogni responsabilità nei confronti di terzi.

L'esecuzione dei servizi è assunta dalla A.C.N. Service che vi provvederà direttamente servendosi di proprio personale subordinato e a proprie spese. Se per l'esecuzione degli incarichi acquisiti la Società volesse servirsi della collaborazione esterna di persone, gruppi ed organizzazioni potrà farlo solo ed esclusivamente dopo aver chiesto ed ottenuto preventiva autorizzazione dell'Ente.

L'espletamento dei servizi, di cui al presente contratto, dovrà svolgersi nella sede AC di Via Rosmini 36 o in altri locali o sedi periferiche indicati tassativamente dall'ente che si impegna a mettere a disposizione locali che siano idonei per lo svolgimento dell'attività. Gli stessi dovranno essere salubri e dotati di riscaldamento, con l'impianto elettrico funzionante a norme CEE, inoltre con servizi igienici e quant'altro necessario per essere adibiti ad uso uffici attrezzati per il ricevimento del pubblico. Essi dovranno essere arredati con mobili d'ufficio in base alle necessità operative che verranno concordate nelle lettere d'incarico stipulate a parte.

E' fatto espresso divieto alla Società di cedere ad altri, in qualsiasi forma, il presente contratto o parte di esso e, inoltre di assumere direttamente o indirettamente, o svolgere incarichi concorrenziali a quelli indicati dalla presente scrittura privata.

I corrispettivi ed ogni altro rapporto economico tra le parti verranno stabiliti, in relazione ai servizi resi, da apposite lettere annuali.

L'inosservanza da parte della Società delle norme di legge inerenti ai patti di cui al presente atto e, in via esemplificativa e non esaustiva, delle norme sulla regolare amministrazione del personale, del divieto del trasferimento dell'ufficio o di sua modificazione dell'obbligo dei puntuali versamenti delle somme

eventualmente rimosse, della regolarità amministrativa e contabile sarà considerata giusta causa per la revoca dell'incarico con effetto immediato salvo ed impregiudicato il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni.

La revoca sarà comunicata alla Società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed avrà effetto dal momento della sua ricezione.

Ogni modificazione od integrazione del presente contratto dovrà effettuarsi per iscritto.

Le spese di bollo e di registro, in caso d'uso, sono a carico dell'Ente.

Per il presente contratto viene richiesta la tassazione a tassa fissa, in quanto i corrispettivi relativi alle prescrizioni sono soggetti ad iva.

DURATA

La presente convenzione ha durata di **tre anni dal 2025 al 2027**.

L'aspetto economico verrà stabilito attraverso la sottoscrizione delle lettere d'incarico che potranno essere di durata annuale o di diverso periodo secondo le esigenze. Al termine dei tre anni si rivedrà, se necessario, il contenuto del presente accordo.

Entrambe le parti possono convenire, di recedere dal contratto allo scadere dei tre anni o di ognuno degli anni successivi dando preavviso scritto di almeno sei mesi, con lettera Raccomandata A.R. / P.E.C.

Si conviene, in ogni caso, che il mancato utilizzo per più di un anno dei servizi attraverso la lettera di incarico annuale o lettere periodiche o occasionali determinerà la risoluzione del contratto.

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, o comunque ad esso connesse, verranno risolte, in conformità del [Regolamento](#) di mediazione adottato a decorrere dal mese di ottobre 2013 da ADR Piemonte, in conformità al Regolamento di Unioncamere, approvato dal Ministero della Giustizia.

Novara, 29 novembre 2024

Il Presidente dell'Automobile Club Novara

Il Presidente A.C.N. Service srl

F.to in originale

F.to in originale